

Comune di Val della Torre

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE

del CONSIGLIO COMUNALE N. 28 del 16/12/2024

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2025 - APPROVAZIONE ALIQUOTE

L'anno duemilaventiquattro, addì sedici, del mese di dicembre, alle ore diciannove e minuti zero, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome		Presente
1. TAPPERO Carlo	Sindaco	Sì
2. ALBRILE Valentina	Vice Sindaco	Sì
3. CUOZZO Elisa	Consigliere	Ass. giust.
4. BOSSU' Massimo	Consigliere	Sì
5. PARMOLI Andrea	Consigliere	Sì
6. NEGRO Elena	Consigliere	Sì
7. ONADI Maria Vittoria	Consigliere	Sì
8. TORBIDONE Alessandro	Consigliere	Sì da remoto
9. FINOTELLI Ida	Consigliere	Sì da remoto
10. ZAMPOLLO Luca	Consigliere	Sì
11. MUSSINO Ida	Consigliere	Sì
12. GENTILE Piera Antonietta	Consigliere	Sì
13. PACCHIARDO Ezio	Consigliere	Sì
totale presenti		12
totale assenti		1

I Consiglieri Torbidone Alessandro e Finotelli Ida partecipano alla seduta da remoto in rispetto dei disposti di cui al Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 15.02.2024.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale, Dr.ssa MONTANARI Francesca, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il signor TAPPERO Carlo, nella sua qualità di Sindaco.

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2025 - APPROVAZIONE ALIQUOTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE ad opera dell'art. 1 commi da 739 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) è stata disciplinata, a decorrere dal 1 gennaio 2020, la nuova IMU;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto oggettivo dell'imposta è il possesso di immobili;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli presenti sul territorio comunale, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, escluse quelle ricadenti nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1 comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta e dunque ente impositore in relazione all'IMU;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06% con possibilità di ridurle fino all'azzeramento; e il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, i quali, in presenza delle condizioni suddette, sono esenti a decorrere dall'anno 2022;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

CONSIDERATO che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 756, della legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

- l'art. 1, comma 767, della legge n. 160/2019, che prevede che le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. La pubblicazione prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

VISTI:

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023 *“Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”*;
- il comunicato del 30 novembre 2023, con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha informato i Comuni della proroga all'anno 2025 dell'obbligo di redigere il Prospetto delle aliquote dell'IMU utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del MEF, come disposto dall'art. 6-ter del dl n. 132 del 2023 (DL Proroghe Fisco);
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 *“Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”*;

CONSIDERATO CHE:

- l'art 52 del D.Lgs. n. 446/1997 disciplina la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della legge n.160/2019;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

VISTO l'art. 151 del T.U. del 18.08.2000, n. 267 che stabilisce che il Bilancio di Previsione è approvato entro il trentuno dicembre dell'anno precedente cui si riferisce;

RITENUTO opportuno, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio e in ragione di quanto premesso, di confermare le aliquote dell'imposta IMU per l'anno 2025 con decorrenza dal 1° gennaio 2025, come indicate nel seguente prospetto:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	
Aliquota di base	1,06%	
Immobili ad uso produttivo cat. D	1,06% - 0,76 stato - 0,30 comune	esclusi i D/10 esenti
Abitazione principale e pertinenze cat. A/1-A/8-A/9	0,6%	Detrazione € 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale	Esenti	
Terreni agricoli	Esenti	
Beni merce	Esenti dal 01/01/2022	

ATTESO che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2025 è quella individuata nel Prospetto redatto all'interno della sezione denominata “Gestione IMU” del Portale del federalismo fiscale, così come da Comunicato del 27 settembre 2024 del Dipartimento delle Finanze, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre e che resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento di applicazione, si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTI gli schemi del Bilancio di Previsione per il triennio 2025/2027 e l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS), che sono approvati nell'odierna seduta;

UDITA la relazione del Sindaco;

UDITO l'intervento del Capogruppo di minoranza consiliare, Zampollo Luca, il quale esprime contrarietà all'approvazione del punto di vista politico e specifica che, considerato il tasso di evasione, paga chi ha sempre pagato;

VISTI i pareri favorevoli espressi, in ordine alla regolarità tecnico/amministrativa del Responsabile dell'Area Servizi Demografici e Fiscalità Locale e contabile del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari – Risorse umane, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e s.m.i., allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che sortisce il seguente esito:

Consiglieri presenti	12
Consiglieri votanti	12
Voti favorevoli	7
Astenuti	0
Voti contrari	5 (Parmoli Andrea, Zampollo Luca, Mussino Ida, Gentile Piera Antonietta, Pacchiardo Ezio);

DELIBERA

1. DI ADOTTARE, per i motivi espressi in premessa, le aliquote IMU, da applicare nell'anno 2025, come da Prospetto redatto all'interno della sezione denominata "Gestione IMU" del Portale del federalismo fiscale allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. DI CONFERMARE, per l'anno 2025, la detrazione per l'applicazione dell'IMU per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1 - A/8 - A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze fino a concorrenza del suo ammontare di € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
3. DI DARE ATTO che il Comune di Val della Torre è definito "M - Montano", nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e che pertanto i terreni ricadenti nel territorio dell'Ente godono dell'esenzione IMU;
4. DI DARE ATTO che ai fini dell'IMU i valori delle aree edificabili sono quelli contenuti nella deliberazione della Giunta Comunale n. 76 in data 15.11.2024.
5. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre e che resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
6. DI DARE ATTO che le aliquote e le detrazioni come sopra riportate decorrono dal 1° gennaio 2025;
7. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione con relativo allegato al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale del Federalismo fiscale entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio;
8. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

9. DI NOMINARE responsabile del procedimento di esecuzione della presente deliberazione il titolare della posizione organizzativa dell'Area servizi demografici e fiscalità locale, demandandogli al contempo gli adempimenti conseguenti e successivi.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO
(firmato digitalmente)
Carlo TAPPERO

IL SEGRETARIO COMUNALE
(firmato digitalmente)
Dr.ssa Francesca MONTANARI